

IL PUNTO SUL NUOVO REGIME CONTABILE FORFETTARIO” DOPO LA LEGGE DI STABILITA' 2016

di Celeste Vivenzi

Premessa normativa

Come noto il regime agevolato **forfettario** per le partite IVA è riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) e sostituisce tutti gli attuali regimi agevolati (regime delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e degli ex minimi).

La Legge di stabilità 2016, Legge n. 208-2015 pubblicata sulla G.U. n.302 del 30.12.2015, ha introdotto, con decorrenza 1 gennaio 2016, alcune novità in materia di regime forfettario di cui alla Legge di stabilità n. 190-2014.

I REQUISITI PREVISTI PER L'ACCESSO

Per accedere al “**nuovo**” regime, riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni (incluse le imprese familiari), devono sussistere, nell'anno precedente, i seguenti requisiti.

1) Ricavi/Compensi: non devono essere superiori a specifici limiti, differenziati a seconda del codice ATECO relativo all'attività esercitata; **si applica il principio di cassa per i Professionisti e il principio di competenza per le imprese; non rilevano i ricavi per adeguamento a studi di settore/parametri**; ai fini della verifica del superamento dei ricavi /compensi stabiliti non rilevano eventuali adeguamenti agli studi di settore e , nel caso di esercizio di più attività, si deve assumere il limite più elevato dei ricavi/compensi relativi alle attività svolte:

TABELLA DEDERMINAZIONE DEL REDDITO

AREA ATTIVITA'	CODICI ATECO 2007	LIMITE RICAVI E COMPENSI	PERCENTUALE DI REDDITIVITA'
Industrie alimentari e delle bevande	Da codice 10 a codice 1	45.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	Codice 45 -da codice 46.2 al 46.9 - da codice 47.1 a codice 47.7 - codice 47.9	50.000	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	Codice 47.81	40.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	Codice 47.82 e codice 47.89	30.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	Codici 41 – 42 – 43 e 68	25.000	86%
Intermediari del commercio	Codice 46.1	25.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	Codici 55 e 56	50.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	Codici 64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 - 85 – 86 – 87 – 88	30.000	78%
Altre attività economiche	Codici 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 84 – 90 – 91 – 92	30.000	67%

Nota: rispetto alla tabella di cui alla Legge n.190-2014 vi è stato un aumento pari a euro 15.000 per le attività professionali e pari ad euro 10.000 per le altre attività. **Considerando la novella legislativa si ritiene che un soggetto che ha sfiorato nel 2015 il fatturato previsto possa comunque continuare nel 2016 con il regime forfetario se tale sfioramento rientra comunque nei nuovi limiti previsti dalla nuova tabella.**

2) Il soggetto può avere sostenuto nell'anno precedente spese per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori (art. 50 Tuir), compensi ad associati in partecipazione, prestazioni di lavoro di familiari (art. 60 TUIR) non superiori ad euro 5.000 lordi.

3) **Spese per beni strumentali: non devono essere superiori a euro 20.000 al lordo degli ammortamenti al 31 dicembre dell'anno precedente** (devono essere considerati anche i beni in leasing, locazione, noleggio e comodato, il 50% dei beni ad uso promiscuo (autovetture) e sono **esclusi i beni di costo inferiore ad euro 516,46 e gli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione**).

Ai fini del calcolo del predetto limite per i beni in leasing vale il valore del costo sostenuto del concedente e per i beni in locazione, noleggio e comodato il valore normale del bene (i valori da considerare sono al netto dell'Iva e rilevano le sole immobilizzazioni immateriali proprie - software - e non rilevano i costi pluriennali - ad esempio avviamento, spese impianto).

4) I soggetti che hanno svolto attività derivanti da lavoro dipendente/assimilato possono accedere al nuovo regime forfetario se il reddito derivante da lavoro dipendente è **stato inferiore ad euro 30.000** (l'importo non conta se il rapporto da lavoro dipendente è cessato al momento della scelta).

Nota: nel 2015 era richiesto che il reddito derivante dall'attività con partita IVA fosse prevalente rispetto a quello percepito come dipendente (tale prevalenza non era tuttavia richiesta se la somma dei redditi, reddito agevolato e redditi da lavoro, era inferiore ai 20.000 euro).

5) Sono esclusi dal nuovo regime i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari del reddito (ad esempio i regimi speciali relativi all'agricoltura, vendita sali e tabacchi, agenzia di viaggio, agriturismo, del margine), i soggetti non residenti (fatti salvi quelli che risiedono in uno degli Stati UE o aderente allo SEE che producono nel territorio italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto), i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili (art. 10, c. 1, n. 8, DPR 633/72) o di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE, gli esercenti attività d'impresa/arti/professioni che partecipano a società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR ovvero a srl in regime di trasparenza.

NOTA BENE

Non costituisce causa ostativa al nuovo regime l'effettuazione di operazioni di cessione all'esportazione di cui all'art.8 del DPR.n. 633-72 e di cessioni assimilate di cui agli artt. 8-bis e 9 del DPR.n. 633-72.

ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI DEL NUOVO REGIME

I contribuenti che adottano il nuovo regime forfetario sono esclusi da IRAP, studi di settore e parametri.

Il reddito del soggetto è determinato applicando all'ammontare dei ricavi/compensi percepiti (**si applica il principio di cassa**) specifici coefficienti di redditività (diversificati a seconda del codice ATECO) ed è assoggettato ad una imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP pari al 15% (**i ricavi/compensi conseguiti non sono soggetti a ritenuta d'acconto e dal reddito si possono dedurre i contributi previdenziali pagati**).

Per il versamento dell'imposta pari al 15% (sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP), devono essere utilizzati i codici tributo istituiti con la Risoluzione 59/E dell'11 giugno 2015 ovvero: "1790" (acconto prima rata); "1791" (acconto seconda rata o in unica soluzione); "1792" (saldo).

Il contribuente non deduce alcun costo sostenuto e pertanto in applicazione del regime forfetario non sarà mai possibile dichiarare perdite fiscali.

nelle fatture emesse andrà specificato che non si applica la ritenuta d'acconto come previsto dalla disposizione di legge. **Il contribuente forfetario non è un sostituto d'imposta e quindi non è tenuto ad operare ritenute alla fonte (deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi i codici fiscali dei soggetti ai quali sono state pagate somme senza operare le ritenute d'acconto).**

E' possibile optare per il nuovo regime forfetari anche da parte delle **imprese familiari**(nel caso di specie l'imposta sostitutiva si calcola al lordo delle quote dei familiari e viene versata dal solo titolare)

I soggetti di cui al nuovo regime godono inoltre di altri benefici:

a) sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che delle imposte (sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto e bollette doganali, all'obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti IVA);

b) sono esonerati dall'applicazione e dal versamento dell'IVA;

Nota: sulle fatture non va addebitata l'Iva ma va apposta marca da bollo da euro 2 se di importo superiore ai 77,47 euro; non si detrae l'Iva assolta sugli acquisti e va invece assolta l'Iva sulle operazioni passive a cui si debba applicare il meccanismo del reverse charge (**bisogna integrare a fattura e versare l'iva alla scadenza prevista**).

Le operazioni di cessione intra Cee si considerano cessioni interne ex art. 41 D.L. 331-93; le prestazioni di servizi generiche di cui all'art.7 dpr. 633-72 sono operazioni fuori campo IVA e sulla fattura occorre indicare la dicitura inversione contabile e si dovranno presentare gli elenchi intrastat servizi prestati.

c) il nuovo regime prevede l'esonero dalle comunicazioni dello spesometro, e dalla comunicazione *black-list*;

d) i soggetti che potranno accedere al regime forfetario avranno anche la possibilità di beneficiare di una particolare agevolazione ai fini della determinazione dei contributi previdenziali ovvero di applicare **le aliquote contributive previste per le Gestioni artigiani/commercianti con uno sconto del 35% dei contributi minimali** (in precedenza vi era la possibilità di poter esprimere apposita opzione telematica facoltativa all'Inps per non pagare i contributi IVS fissi).

La misura non si applica ai professionisti iscritti alle Casse Professionali per i quali resta fermo il versamento del contributo soggettivo minimo e ai soggetti iscritti alla gestione separata Inps;

Nota: l'abbattimento contributivo del 35% allunga comunque i termini di maturazione contributiva utile ai fini pensionistici del contribuente .

e) per i soggetti che avviano una start-up è prevista la riduzione della **tassazione al 5 % per un periodo massimo di cinque anni** (in precedenza era prevista una agevolazione per i primi 3 anni consistente nella riduzione di 1/3 del reddito imponibile determinato dall'applicazione del coefficiente di redditività).

Nota: per poter usufruire della tassazione al 5 % il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare ovvero l'attività da esercitare non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; qualora l'attività sia il proseguimento di un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non deve essere superiore ai limiti reddituali previsti per quell'attività sulla base della classificazione ATECO).

Nota: Il beneficio della riduzione al 5% dell'aliquota d'imposta spetta per **gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019**, anche ai soggetti che hanno applicato il regime agevolato nel 2015 avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 65, della citata legge n. 190 del 2014, vigente anteriormente alle modifiche .

**TABELLA CALCOLI CONVENIENZA
PROFESSIONISTA CON CASSA DI PREVIDENZA**

NUOVO REGIME AGEVOLATO NON START UP	REGIME ORDINARIO
Compensi Euro 15.000	Compensi meno spese euro 15.000
Cassa di Previdenza euro 2.000	Cassa di Previdenza euro 2.000
Reddito da dichiarare (15.000 x 78% - cassa previdenza 2.000 euro) = euro 9.700	Reddito da dichiarare (15.000 - cassa previdenza 2.000 euro) = euro 13.000
Imposta 15% euro 1.455	Imposta ordinaria su imponibile euro 13.000 (occorre tenere in considerazione le possibili detrazioni)

PROFESSIONISTA IN FASE DI START UP ISCRITTO GESTIONE SEPARATA

NUOVO REGIME AGEVOLATO START UP	REGIME ORDINARIO
Compensi EURO 20.000	Compensi 20.000 meno spese 4.000 =euro 16.000
Cassa di Previdenza 20.000 X 78% = 15.600 X 27.72% = euro 4.324	Cassa di Previdenza euro 4.435
Reddito da dichiarare (15.600 - 4.324 cassa previdenza) = REDDITO euro 11.276	Reddito da dichiarare (16.000 - cassa previdenza 4.435 euro) = euro 11.565
Imposta 5% su 11.276 = euro 564	Imposta ordinaria su imponibile euro 11.565 (occorre tenere in considerazione le possibili detrazioni)

Nota: ai fini poi del calcolo di convenienza debbono essere tenuti in considerazione gli effettivi costi sostenuti dal contribuente che nel nuovo regime non vengono dedotti analiticamente in quanto il reddito è determinato attraverso l'applicazione di una percentuale stabilita dalla norma ai compensi percepiti (nel vecchio regime dei minimi invece tali costi erano detraibili per l'effettivo importo sostenuto).

CONFRONTO TRA COMMERCIANTE CHE OPTA PER IL REGIME FORFETARIO E COMMERCIANTE CHE SCEGLIE IL REGIME SEMPLIFICATO

NUOVO REGIME AGEVOLATO NON START UP	REGIME SEMPLIFICATO
Ricavi EURO 30.000	Ricavi meno spese (30.000 - 20.000) = euro 10.000
INPS minimale: 2.300	INPS minimale 3.500
Reddito da dichiarare (30.000 x 40% - INPS 2.300 euro) = euro 9.700	Reddito da dichiarare (10.000 - INPS 3.500 euro) = euro 6.500
Imposta 15% su 9.700 = euro 1.455	Imposta IRPEF ordinaria zero per effetto delle detrazioni

CONFRONTO TRA COMMERCIANTE INGROSSO CHE OPTA PER IL REGIME FORFETARIO IN START UP E COMMERCIANTE CHE SCEGLIE IL REGIME SEMPLIFICATO

NUOVO REGIME AGEVOLATO START UP	REGIME SEMPLIFICATO
Ricavi EURO 40.000	Ricavi meno spese (40.000 - 26.000) = euro 14.000
INPS minimale 2.300 euro	INPS minimale 3.500
Reddito da dichiarare (40.000 x 40%) = euro 16.000 - INPS = EURO 13.700	Reddito da dichiarare (14.000 - INPS 3.500 euro = euro 10.500
Imposta 5% su 13.700 = euro 685	Imposta IRPEF da pagare su imponibile euro 10.500

Nota: per la scelta di convenienza del regime contabile ovvero tra regime forfetario e regime ordinario occorre in sintesi considerare i seguenti elementi :

a) in materia di IVA la scelta è conveniente se il contribuente si rivolge a clienti consumatori finali (nel caso contrario infatti il soggetto non può detrarre l'iva sugli acquisti);

b) nel regime forfetario si perdono le detrazioni per carichi di famiglia e le detrazioni derivanti da oneri deducibili e detraibili;

c) la determinazione del reddito nel regime forfetario avviene senza considerare i costi effettivi ma attraverso l'applicazione di apposite percentuali di abbattimento; nel caso di specie risulta importante valutare l'impatto economico di tale meccanismo.

11 gennaio 2016

CELESTE VIVENZI